

Accordo territoriale
Fondo Nuove Competenze
Art. 88, D.L. n. 34/2020

Addì, 24 giugno 2021 presso la sede di FISASCAT CISL Milano Metropoli, in Milano, alla via A. Tadino n. 23,

tra

Aime (Associazione Imprenditori Europei) Italia, con sede a Varese, in Viale Valganna 190, rappresentata da Ing. Giuseppe Albertini, Presidente pro tempore,

e

FISASCAT CISL Milano Metropoli rappresentata dal Segretario Generale, dott. Ivan Notarnicola,

premesso che

- a) l'art. 88 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, ha istituito il Fondo Nuove Competenze presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
- b) con Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020, pubblicato in data 22 ottobre 2020, sono stati individuati criteri e modalità di applicazione della misura e con successivo avviso di ANPAL, approvato con determina n. 461 del 4 novembre 2020, sono state definite le modalità di accesso al fondo per la presentazione delle relative domande di contributo;
- c) il fondo è finalizzato alla rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa per la realizzazione di percorsi formativi;
- d) il fondo finanzia gli oneri relativi alle ore dedicate alla formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
- e) possono avvalersi degli interventi del fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato specifici accordi sottoscritti a livello aziendale o territoriale associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle RSU che prevedono specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di sviluppo delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori;
- f) i suddetti accordi possono, altresì, per vedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità delle lavoratrici e dei lavoratori anche al fine di promuovere processi

di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali;

- g) le parti convergono sull'esigenza di sostenere le attività formative finalizzate all' acquisizione o al consolidamento, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, delle competenze necessarie sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi;

considerato altresì che

- le intese intercorse tra AIME ITALIA (...) le FISASCAT CISL Milano Metropoli hanno posto al centro della loro iniziativa la formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti da FISASCAT-CISL e che operano nell'ambito del territorio di Milano e provincia, anche nel contesto dell'attuale periodo emergenziale, e riconoscono il ruolo strategico della formazione ai fini dello sviluppo della competitività delle imprese e della crescita della professionalità dei lavoratori;
- le parti intendono sottoscrivere presente accordo territoriale al fine di consentire l'accesso al fondo nuove competenze anche alle imprese che applicano i CCNL sottoscritti da FISASCAT-CISL e che operano nell'ambito del territorio di Milano e provincia,, prive di rappresentanza sindacale aziendale in conformità alla normativa citata in premessa;

si conviene quanto segue

1. le imprese associate ad AIME Italia in cui sono presenti le rappresentanze sindacali (RSU) che intendano presentare al fondo nuove competenze istituito ai sensi dell'articolo 88 del Decreto Legge n. 34/2020, saranno tenute a presentare la richiesta di condivisione del piano di rimodulazione degli orari e degli interventi formativi previsti, direttamente ai rappresentanti sindacali sopraindicati;
2. le imprese associate ad AIME Italia, o che vi conferiscano espresso mandato, anche aggregate in un contratto di rete, nelle quali non sia costituita la RSU (o la RSA) possono accedere al presente accordo territoriale qualora intendano operare una temporanea di modulazione dell'orario di lavoro, funzionale alla realizzazione di appositi percorsi formativi per le finalità ed ai sensi della normativa di cui in premessa;
3. per accedere al presente accordo territoriale, l'impresa fornirà, al seguente indirizzo pec aimeitalia@pec.net le informazioni richieste dall' articolo 3 del Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020 mediante la scheda aziendale (allegato 2) quale parte integrante dell'accordo collettivo (allegato 1) e copia del progetto formativo.



In particolare l'impresa dovrà indicare:

- ✓ i progetti formativi che intende realizzare;
- ✓ il numero di lavoratori coinvolti;
- ✓ il numero di ore di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, con un limite massimo di 250 ore per ciascun lavoratore;
- ✓ il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze, ovvero, in caso di erogazione della formazione da parte dell'impresa stessa, dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso, specificando se intende ricorrere al fondo interprofessionale.

4. AIME Italia e FISASCAT CISL Milano Metropoli convengono di attivare un sistema congiunto di monitoraggio periodico sulle diverse fasi del percorso, sull'avanzamento dei progetti formativi previsti e sugli esiti in termini di apprendimento dei percorsi formativi stessi. Nel corso dell'attività formativa e/o al termine della stessa verrà garantita dalle imprese aderenti al presente accordo un'assemblea sindacale (anche in via telematica) per valutare l'efficacia del progetto formativo erogato nel corso del periodo di rimodulazione dell'orario di lavoro.
5. gli accordi collettivi di rimodulazione delle ore di lavoro saranno sottoscritti entro i termini di legge. In caso di proroghe della validità del fondo, esse comporteranno l'estensione dell'efficacia operativa del presente accordo fino al 30 giugno 2022. Entro tale data AIME Italia e FISASCAT CISL Milano Metropoli convengono di incontrarsi per verificare gli effetti del presente accordo ed eventualmente stabilire l'estensione temporale della validità dello stesso.
6. per tutto quanto non espressamente riportato nel presente accordo territoriale si rinvia all'articolo 88, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, al Decreto Interministeriale 9 ottobre 2020 e all'avviso ANPAL, approvato con determina n. 461 del 4 novembre 2020, nonché ai successivi chiarimenti ed interventi di prassi in materia.
7. le parti convengono sin d'ora che, fatto salvo quanto previsto dal punto 5, in caso di modifica all'attuale normativa, si incontreranno, se necessario, per eventuali adeguamenti del presente accordo territoriale.

Milano, 24 giugno 2021

Letto, confermato e sottoscritto.

AIME Italia



FISASCAT CISL Milano Metropoli

